DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1983

che sospende temporaneamente, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania

(83/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1], modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE [2], in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 82/838/CEE [3], il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate all'allegato II della decisione 82/838/CEE;

considerando che occorre quindi sospendere temporaneamente, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è sospeso per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione per un periodo di quindici giorni.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di indenni da peste suina è sospeso

Regierungsbezirke Kassel.

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
[2] GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.
[3] GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.